

PARTE II

VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

Titolo I

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 23 - Principi generali

I Consigli di Classe, nella loro programmazione, devono seguire la Procedura “Viaggi d'Istruzione” dell'Istituto.

I docenti accompagnatori devono essere individuati all'interno del Consiglio di Classe, come anche l'insegnante di riserva obbligatorio per il viaggio (1 docente di riserva ogni 2). In via del tutto eccezionale il docente di riserva può essere di classe diversa se docente della classe negli anni precedenti. Il rapporto alunni/docenti è stabilito in 15/1 elevabile fino a 18 alunni anche se, per i viaggi d'istruzione, è necessaria la presenza di almeno due docenti qualsiasi sia il numero degli studenti. Per le visite guidate nel Comune è sufficiente la presenza di un docente per ogni classe. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione o visita guidata di alunni disabili si aggiungerà un docente qualificato fino a 2 alunni disabili, salvo situazioni di particolare gravità ai docenti accompagnatori previsti dal rapporto docenti/alunni di cui sopra. Il numero degli alunni partecipanti per ogni classe non può essere inferiore al 70% degli alunni regolarmente frequentanti. In caso di visita didattica legata a un progetto il numero degli alunni partecipanti per ogni classe non può essere inferiore al 50%.

Non sono ammessi ai viaggi quelle classi e/o alunni che, a giudizio del Consiglio di Classe, abbiano mostrato scarso autocontrollo o commesso mancanze a livello disciplinare.

I programmi dei viaggi e delle visite (date di effettuazione, itinerario, orario e luoghi di partenza e di ritorno, alloggi, spesa), approvati dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto, sono portati a conoscenza delle famiglie per iscritto a cura del docente capogita del viaggio.

Art. 24 - Autorizzazione e pagamenti

Per la partecipazione al viaggio di istruzione e alle visite guidate degli alunni minorenni è tassativamente necessario acquisire per iscritto l'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. Tale autorizzazione è comunque necessaria anche per i maggiorenni a tutela degli insegnanti accompagnatori.

Per i viaggi di istruzione le autorizzazioni dei genitori, unitamente all'attestazione di versamento dell'acconto di 1/3 della quota di partecipazione, devono essere consegnate, in segreteria, dal docente capogita improrogabilmente entro il mese di gennaio di ogni anno. Il pagamento totale del viaggio deve avvenire una settimana prima della data fissata per la partenza con versamento individuale da parte degli alunni sul c. c. postale o bancario dell'Istituto compilando la causale del versamento.

Per le visite guidate, per le quali è necessario prenotare un mezzo di trasporto (pullman, treno.....) le autorizzazioni devono essere consegnate, in segreteria, almeno 15 giorni prima della partenza.

Art. 25 - Contributo alle spese del viaggio di istruzione

Su proposta scritta e motivata del Coordinatore di Classe, il Consiglio d'Istituto può deliberare il contributo alle spese dei soli viaggi di istruzione, relativo al 23% del costo totale a famiglia, in base all'Attestazione ISEE inferiore o uguale ad €. 15.800,00 . La richiesta va presentata corredata da Mod. ISEE in corso di validità.

Art. 26 - Obblighi e responsabilità dei docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori devono essere assicurati (assicurazione proposta dalla scuola).

I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di una attenta e costante vigilanza sugli alunni, con l'assunzione delle responsabilità previste dalla normativa vigente.

In caso di comportamenti particolarmente gravi degli alunni, i docenti accompagnatori decideranno quali provvedimenti immediati adottare, anche in corso di viaggio.

Art. 27 - Regolamentazione dei viaggi di istruzione

La regolamentazione della durata dei viaggi d'istruzione è la seguente:

- Classi prime: possibilità di effettuare più viaggi d'istruzione della durata massima di giorni 1 giorno in territorio italiano.
- Classi seconde: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di giorni 2 (1 pernottamento) in territorio italiano.
- Classi terze e quarte: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 4 , durata elevabile a 5 gg. se ritenuta opportuna dal consiglio di classe.
- Classi quinte: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 5 .

Nel corso dell'anno scolastico ciascuna classe potrà effettuare uscite per un massimo di 8 giornate o mezze giornate (incluse quelle in territorio comunale e provinciale), oltre il viaggio d'istruzione.

Non è possibile effettuare il viaggio in orario notturno (dalle ore 24,00 alle ore 05,00) se non in treno.

Si consiglia di utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentono.

I viaggi di istruzione devono svolgersi entro il mese di aprile e le visite guidate possono svolgersi nell'arco dell'intero anno scolastico compatibilmente con l'attività didattica, tranne l'ultimo mese di scuola in cui possono effettuarsi soltanto uscite di carattere naturalistico.

Dai limiti su esposti sono esclusi i viaggi legati a progetti di scambio con l'estero o a particolari iniziative (es. viaggio della memoria).

Anche per i viaggi in aereo vale il tetto massimo di spesa stabilito dal Consiglio d'Istituto.

La realizzazione dei viaggi non deve cadere durante gli scrutini e nel giorno del ricevimento generale dei genitori, preferibilmente non deve coincidere con particolari attività istituzionali della scuola come consigli di classe e collegio docenti.

Art. 28 - Costo del viaggio

Il costo del viaggio va esaminato scrupolosamente per evitare sacrifici economici cui potrebbero sentirsi chiamate le famiglie. Per contenere i costi si adotteranno i seguenti criteri:

- organizzare mete dal costo contenuto, pur salvaguardando la qualità dei servizi (di trasporto e alberghiero)
- richiedere sempre la mezza pensione per i viaggi di più giorni
- verificare la disponibilità anche economica delle famiglie prima di organizzare il viaggio.

Art. 29 - Documenti e accompagnatori

Per garantire una buona organizzazione e per evitare l'effettuazione di viaggi non coerenti con la programmazione didattica ed educativa i consigli di classe devono seguire correttamente la Procedura "Viaggi d'Istruzione" dell'Istituto. Nella richiesta scritta da far firmare al Dirigente per l'autorizzazione a procedere deve sempre essere specificato l'insegnante capogita, unico referente con il Dirigente e la segreteria, e la data di autorizzazione del consiglio di classe.

A nessun titolo possono partecipare estranei alla attività didattico-formativa della scuola: amici, parenti (ad eccezione dei genitori o familiari degli alunni diversamente abili per motivi di assistenza), docenti e personale ATA liberi dal servizio, ex docenti non più in servizio.

Soltanto gli insegnanti accompagnatori e gli alunni partecipanti sono coperti da assicurazione scolastica.

Titolo II

Scambi educativi con istituzioni scolastiche all'estero

Art. 30 - Scambi educativi

I progetti relativi agli scambi sono correlati al curricolo degli studi proposti dai consigli di classe, inseriti nella programmazione didattica della scuola, approvati dal Collegio dei Docenti e, quindi, deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Gli scambi educativi devono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto didattico che coinvolga un'intera classe e, solo in via eccezionale, per evitare il disagio didattico, gruppi di studenti aggregati (quest'ultima soluzione va debitamente motivata e autorizzata dai consigli di classe e dalla Dirigenza). Nel primo caso il progetto ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi, che si attua di norma in condizioni di reciprocità; nel secondo caso i Consigli di classe si esprimeranno sulla partecipazione di alunni provenienti dalle diverse classi interessate, in relazione all'attività da svolgere.

Art. 31 - Modalità organizzative

Gli scambi educativi di norma possono durare massimo 10 giorni ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico. Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso le normali attività didattiche nel paese che ospita.

Ad ogni scambio deve partecipare almeno un insegnante di lingua straniera.

L'insegnante proponente lo scambio deve essere affiancato da un collega, individuato dal consiglio di classe, che collabora nella organizzazione dello scambio ed eventualmente partecipa al viaggio. Ogni insegnante non può partecipare a più di uno scambio (andata e ritorno) per anno scolastico; sono previste deroghe soltanto nel caso lo scambio si realizzi totalmente in periodi di sospensione delle lezioni.

Sia per la classe che per i docenti accompagnatori lo scambio è alternativo alle visite e/o viaggi d'istruzione.

Il numero degli alunni partecipanti allo scambio deve essere pari al 70% del totale di ogni classe.

Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione all'estero secondo la normativa vigente.

L'onere finanziario per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di scambio è assunto dalle famiglie degli alunni che vi partecipano; la scuola, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, potrà fornire un contributo per specifiche necessità di studenti altrimenti impossibilitati a partecipare.

Art. 32 - Criteri per la scelta degli accompagnatori durante gli scambi di classe

Gli insegnanti accompagnatori devono essere individuati secondo i seguenti criteri:

- Insegnanti di lingua (come responsabile dello scambio o come collaboratori del progetto)
- Insegnanti con una buona conoscenza della lingua, sia parlata che scritta.
- Insegnanti che assicurino al responsabile dello scambio una fattiva collaborazione e partecipazione nel lavoro di progettazione e di attuazione dello scambio, in ogni fase (visita e ospitalità).

Titolo III - Disposizioni generali

Art. 33 - Competenze

Il Collegio docenti (vedi art.4 DPR 416/74), nell'ambito della programmazione didattica, delibera annualmente l'attuazione delle iniziative.

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione annuale dell'attività didattica, definisce il progetto delle iniziative attenendosi ai criteri generali definiti dal regolamento d'Istituto. Il Dirigente approva la proposta. Il Consiglio d'Istituto delibera sugli aspetti finanziari e la regolarità della documentazione richiesta.